



COPIA

*Provincia di Bologna***DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****N° 48 del 28/11/2011****OGGETTO: ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.**

L'anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 20:30, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, in adunanza Ordinaria ed in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti scritti ai sensi di Legge e dello Statuto Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

| <i>Cognome e Nome</i>       | <i>Pres.</i> | <i>Cognome e Nome</i> | <i>Pres.</i>             | <i>Cognome e Nome</i> | <i>Pres.</i> |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|
| SELVA BRUNO                 | S            | ROVETTO ANDREA        | N                        | CARADONNA VINCENZO    | S            |
| SCOLA GIANNI                | S            | MANTOVANI MAURIZIO    | S                        | CASONI ALDO           | S            |
| CATOZZI LORENZO             | S            | TINARELLI MAURO       | S                        | PASSARINI NADIA       | S            |
| GRUPPIONI MAURIZIO          | S            | TURATTI ALESSIO       | S                        | MANTOVANI DARIO       | S            |
| CASTELLI SUSANNA            | S            | PRATELLA ROBERTA      | S                        | VENTUROLI LORENZO     | S            |
| PINARDI AUDE                | S            | EVANGELISTI MARCO     | S                        | SGARBI PAOLO          | S            |
| GABUSI ANDREA               | S            | ZINI ALESSANDRO       | S                        | MINGOZZI STEFANO      | S            |
| Totale Presenti : <b>20</b> |              |                       | Totale Assenti: <b>1</b> |                       |              |

Assenti giustificati i Signori: ROVETTO ANDREA

E' presente l'Assessore non consigliere MAZZANTI LUCA.

Partecipa il Segretario Generale del Comune, Sig. FRICANO DANILO .

In qualità di Presidente, il Sig. SELVA BRUNO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, Sigg.: CASTELLI SUSANNA , MANTOVANI MAURIZIO, VENTUROLI LORENZO .



**OGGETTO: Istituzione e funzionamento del Consiglio Tributario. Approvazione regolamento.**

**2' AREA SERVIZI FINANZIARI**

Parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000

***FAVOREVOLE***

---

Molinella,

**Il Dirigente 2^ Area-Servizi Finanziari**  
(D.ssa Franca Ramanzin)

---

\*\*\*\*\*

Il Segretario Generale  
(F.to Dott. Danilo Fricano)

Il Sindaco  
(F.to Rag. Bruno Selva)



**OGGETTO: Istituzione e funzionamento del Consiglio Tributario. Approvazione regolamento.**

La Dott.ssa Franca Ramanzin, responsabile dell'area di competenza, illustra il punto in oggetto.

Il Consigliere Paolo Sgarbi chiede ed ottiene chiarimenti sulle funzioni del Consiglio Tributario.

Il Consigliere Nadia Passarini evidenzia il rapporto di collaborazione del suddetto organo con l'Agenzia delle Entrate.

Il Consigliere Aldo Casoni chiede ed ottiene chiarimenti sulla destinazione dei proventi dell'attività derivante dagli accertamenti con la collaborazione del Consiglio Tributario.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto e richiamato** l'art.4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

**Visto e richiamato** l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali;

**Premesso che:**

- la partecipazione dei comuni all'accertamento dei tributi erariali è un istituto di cooperazione interistituzionale da tempo previsto dalle norme vigenti, recentemente innovato da diverse leggi;
- il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ("Federalismo municipale"), articolo 2, comma 10, dispone che una quota dei maggiori gettiti erariali sia riservata ai comuni che con la loro collaborazione all'accertamento ne hanno determinato l'acquisizione, oltre a disporre più ampi poteri di accesso alle informazioni da parte dei comuni sia in relazione alla partecipazione all'accertamento, sia in funzione del rafforzamento della capacità di gestione delle entrate proprie;
- l'articolo 18 del decreto legge n. 78 del 2010, dispone, al comma 2, che ai fini della partecipazione all'attività di accertamento degli imponibili fiscali e contributivi, i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire il Consiglio tributario;
- l'articolo 1, comma 12-bis del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha elevato, limitatamente agli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di compartecipazione ai tributi erariali al 100 per cento, a condizione che il comune istituisca il Consiglio tributario entro il 31 dicembre 2011 e la medesima condizione viene posta ai fini degli effetti della norma contenuta nello stesso decreto n. 138 in materia di riduzione dell'impatto delle restrizioni imposte ai comuni nell'ambito del Patto di stabilità interno mediante l'utilizzo del gettito della cosiddetta "Robin Tax".

Il Segretario Generale  
(F.to Dott. Danilo Fricano)

Il Sindaco  
(F.to Rag. Bruno Selva)

**Considerato che:**

- il decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico enti locali) attribuisce al comune ampia potestà regolamentare; in particolare, l'articolo 7 prevede che «nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni».
- l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 attribuisce altresì, nella specifica materia tributaria, ampia potestà regolamentare agli enti locali, prevedendo come unico limite l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima, elementi riservati alla norma primaria, disponendo espressamente che solo per quanto non regolamentato trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti.

**Visto** il provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate del 3 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'articolo 1 del citato decreto legge n. 203 del 2005, con il quale sono individuati gli ambiti tipici di intervento per la partecipazione comunale all'accertamento:

- commercio e professioni, riguardante, in particolare, quei soggetti che svolgono attività d'impresa in assenza di Partita IVA attiva, che effettuano un'attività diversa da quella dichiarata, che sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive o che, pur qualificandosi come "enti non commerciali", appaiono svolgere attività lucrative;
- urbanistica e territorio, relativo a quei soggetti che hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, in assenza di correlati redditi dichiarati, che hanno partecipato ad operazioni di abusivismo edilizio, che hanno omesso di dichiarare le plusvalenze da cessione di aree fabbricabili o da vendite di fabbricati collabenti o da demolire;
- proprietà edilizie e patrimonio immobiliare, riguardante tutte quelle situazioni di incongruenza tra i dati in possesso del comune e quelli dichiarati ai fini fiscali (proprietà o titolarità di diritti reali di godimento di unità immobiliari non indicate in dichiarazione, o abitate da soggetti terzi in assenza di contratti registrati, ed accertamenti per omessa dichiarazione ICI o TARSU/TIA che abbiano rilevanza anche ai fini reddituali;
- residenze fittizie all'estero, relativo a quei soggetti che pur risultando formalmente residenti all'estero, mantengono l'effettivo domicilio nel comune;
- disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva in assenza di redditi dichiarati (con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare del soggetto).

**Ricordato che** il Comune ha l'obbligo normativo di effettuare segnalazioni con riguardo agli ambiti della residenza fittizia all'estero e della disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva in forza:

- dell'articolo 83, comma 16 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale dispone che «al fine di assicurare maggiore effettività alla previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600»;

Il Segretario Generale  
(F.to Dott. Danilo Fricano)

Il Sindaco  
(F.to Rag. Bruno Selva)

- dell'articolo 83, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale dispone che «in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza».

**Ritenuto che**, alla luce del complesso quadro normativo di riferimento sopra evidenziato, in considerazione del susseguirsi di norme che hanno sempre di più eroso la capacità di spesa dei comuni prevedendo riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse sostitutive assegnate in applicazione del federalismo fiscale, nonché al fine di intraprendere un'azione di contrasto all'evasione che sia realmente celere, efficace e senza oneri aggiuntivi per il bilancio comunale, sia opportuno prevedere:

- la partecipazione al Consiglio tributario dei funzionari comunali responsabili degli ambiti di intervento individuati dal citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia dell'entrate del 3 dicembre 2007;

- di invitare, ove necessario, alle sedute del Consiglio tributario i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia del Territorio, della Guardia di Finanza e dell'INPS, la cui collaborazione è fondamentale per l'individuazione di specifici filoni di evasione.

Visto il D.lgs. 18.8.00 n. 267;

Acquisiti i summenzionati pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Presenti n. 20

Votanti n. 17

Favorevoli n. 17

Contrari = =

Astenuti n. 3 (Venturoli, Sgarbi, Mingozzi)

#### DELIBERA

1. di approvare il regolamento istitutivo del Consiglio tributario di cui all' allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante di esso;
2. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1, co. 3, del D.Lgs. n. 360/98, come modificato dall'art. 11, co. 1, della L. 18.10.2001 n. 383, e secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31 Maggio 2002.

Il Segretario Generale  
(F.to Dott. Danilo Fricano)

Il Sindaco  
(F.to Rag. Bruno Selva)

ALLEGATO A)

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO  
DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

**Articolo 1- Oggetto del regolamento**

1. Oggetto del presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, è l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario del Comune di Molinella, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni ed integrazioni.

**Articolo 2 – Funzioni del Consiglio Tributario**

1. Il Consiglio Tributario svolge le funzioni di natura consultiva, propositiva e di indirizzo in tema di contrasto all'evasione fiscale previste dalla normativa vigente ed in particolar modo quelle disciplinate dall'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dall'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

**Articolo 3 – Composizione del Consiglio Tributario**

1. Il Consiglio tributario è composto da:

- Responsabile, o suo delegato, dell'area a cui fa riferimento il Servizio Tributi/Entrate, con funzioni di Presidente;
- Responsabile, o suo delegato, dell'area a cui fa riferimento il Servizio Interventi economici (Commercio) o il Servizio Edilizia/urbanistica;
- Responsabile dei Servizi Demografici, o suo delegato.

2. Alle sedute del Consiglio Tributario possono essere invitati, su iniziativa del Presidente, singolarmente o congiuntamente, quali componenti aggiunti:

- il Direttore della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, o un suo delegato;
- il Direttore dell'Agenzia del Territorio provinciale, o un suo delegato;
- il Direttore della sede provinciale dell'INPS, o un suo delegato;
- il Comandante provinciale della Guardia di Finanza, o un suo delegato.

**Articolo 4 – Durata del Consiglio Tributario**

1. Il Consiglio Tributario resta in carica fino alla sua formale abrogazione con apposita delibera consigliare.

**Articolo 5 – Attività del Consiglio Tributario**

1. Il Consiglio Tributario è rappresentato dal suo Presidente.

Il Segretario Generale  
(F.to Dott. Danilo Fricano)

Il Sindaco  
(F.to Rag. Bruno Selva)

**2. L'attività del Consiglio Tributario è improntata al criterio della collegialità e si esplica attraverso verbali o deliberazioni; la sottoscrizione di relazioni, pareri ed ogni altro atto da parte del Presidente attesta la provenienza dell'atto medesimo dall'organo nella sua collegialità.**

3. La convocazione del Consiglio Tributario è disposta dal Presidente.

4. Il Consiglio Tributario si riunisce periodicamente, in seduta non pubblica, anche su richiesta di uno dei suoi membri, o secondo apposito calendario di attività.

5. Le sedute del Consiglio Tributario sono valide con la partecipazione di almeno la metà, con arrotondamento per eccesso dei componenti invitati.

6. Le sedute del Consiglio Tributario sono prese a maggioranza dei componenti; in caso di parità nella votazione, prevale il voto del Presidente.

7. Il Consiglio tributario relaziona circa le attività svolte all'Assessore preposto ai tributi, che trasmette il documento alla Giunta comunale e al Presidente del Consiglio comunale;

8. Alle sedute del Consiglio Tributario, oltre ai soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2, possono essere invitati, senza diritto di voto, in relazione a specifici argomenti all'ordine del giorno, altri soggetti appartenenti all'Amministrazione comunale, esperti esterni e rappresentanti di enti o associazioni di categoria.

#### **Articolo 6 – Obblighi dei consiglieri**

1. I componenti del Consiglio Tributario sono tenuti al segreto d'ufficio con riferimento a qualsiasi atto o notizia riguardante le posizioni e le segnalazioni relative ai contribuenti.

2. È fatto obbligo ai membri del Consiglio Tributario di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali o contributive che direttamente o indirettamente li riguardano o che riguardano il coniuge, il convivente, i parenti fino al 4° grado e gli affini entro il 3° grado, coloro che hanno rapporti di credito o debito, coloro che hanno rapporti gerarchici di lavoro e di dipendenza. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'invalidità della relativa deliberazione adottata con il loro voto determinante.

#### **Articolo 7 – Locali e mezzi del Consiglio Tributario**

1. Il Consiglio Tributario ha sede presso l'ufficio del suo Presidente; le funzioni di segreteria sono svolte dal personale dell'Ufficio Tributi/Entrate.

2. Per quanto disposto dall'articolo 18, comma 2 bis dell'articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli adempimenti organizzati sono svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.

3. Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Tributario e per qualsiasi attività connessa alle sue funzioni non è previsto alcun rimborso né alcuna remunerazione sotto qualsiasi forma.

#### **Articolo 8 –Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno di pubblicazione sull'albo comunale.

Il Segretario Generale  
(F.to Dott. Danilo Fricano)

Il Sindaco  
(F.to Rag. Bruno Selva)

**COMUNE DI MOLINELLA**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

---

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

Il Presidente  
F.to SELVA BRUNO

Il Segretario Generale  
F.to FRICANO DANILO

---

**PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal 03/12/2011, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art 32, co.1, della L.n. 69/2009

Molinella, lì 03/12/2011

Il Segretario Generale  
F.to FRICANO DANILO

---

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal 03/12/2011, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n.267/2000 e dell'art 32, co.1, della L.n. 69/2009, come risulta da apposita attestazione, agli atti di questo Comune.

Molinella, lì .....

Il Segretario Generale  
F.to FRICANO DANILO

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs n. 267/2000

Molinella, lì 03/12/2011

Il Segretario Generale  
F.to FRICANO DANILO

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 14/12/2011

Molinella, lì .....

Il Segretario Generale  
F.to FRICANO DANILO

Il presente documento è conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario Generale  
FRICANO DANILO

Molinella, lì 03/12/2011

.....

**Deliberazione del Consiglio Comunale N° 48 del 28/11/2011**